Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 febbraio 1981** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1981, n. **17**.

Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo presenterà al Parlamento, entro il 31 dicembre 1982, un nuovo piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale da definirsi nell'ambito della elaborazione del piano generale dei trasporti.

Il piano poliennale è elaborato d'intesa con le regioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attesa del piano poliennale, è autorizzata a dare esecuzione, nel periodo 1980-1985, ad un programma integrativo di interventi per il riclassamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della rete, nonché dei mezzi di esercizio, per l'importo complessivo di 12.450 miliardi di lire.

Nel piano poliennale di sviluppo e nel programma integrativo di cui ai commi precedenti dovranno essere rispettati i criteri e le priorità stabilite dalla risoluzione n. 8-00001 approvata dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati il 1° giugno 1978.

Il programma integrativo ha lo scopo:

a) di assicurare il finanziamento integrativo occorrente per le opere e le forniture già previste dai precedenti programmi di investimenti straordinari ferroviari in conseguenza degli intervenuti rincari nei costi, ivi compresa la revisione dei prezzi;

b) di avviare a soluzione i più impellenti problemi dell'esercizio ferroviario, con particolare riguardo al miglioramento del servizio ed all'aumento di capacità di trasporto nel settore merci e nel settore dei trasporti vicinali di massa, ad una maggiore regolarità della circolazione dei treni ed all'incremento della produttività;

c) di superare le insufficienze strutturali che limitano l'integrazione fra le linee meridionali ed insulari e quelle del centro-nord, eliminando le strozzature dei trasporti ferroviari tra il continente e la Sicilia e tra il continente e la Sardegna;

d) di assicurare gli interventi per la riqualificazione organica delle trasversali appenniniche e delle linee di collegamento di maggior rilievo delle zone interne del Mezzogiorno e delle isole, per la creazione di itinerari alternativi, nonché per un recupero di efficienza sulla rete complementare e secondaria;

e) di provvedere alle opere necessarie per la tutela delle acque dall'inquinamento, secondo il dettato della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della legge 24 dicembre 1979, n. 650, adeguando i propri impianti entro il termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga ai termini fissati dalle leggi di cui sopra;

f) di potenziare i collegamenti con i porti e migliorare il sistema delle linee relative ai valichi di confine anche allo scopo di adeguare le relazioni dell'intero bacino mediterraneo con il nord Italia e l'Europa;

g) di assicurare una adeguata razionalizzazione ed integrazione della rete ferroviaria italiana al sistema ferroviario europeo;

h) di adeguare il parco del materiale rotabile e gli impianti fissi delle stazioni, le navi-traghetto, le rampe di accesso e i porti a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

i) di avviare gli interventi più urgenti per la protezione della rete ferroviaria nelle zone soggette a dissesto idrogeologico, per quanto di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché per il rinnovamento degli impianti o per la soppressione dei passaggi a livello o per il miglioramento delle relative condizioni di esercizio;

l) di realizzare l'elettrificazione della rete ferroviaria della Sardegna in corrente alternata monofase a 25 mila volts.

Art. 2.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 8.950 miliardi di lire, dei quali 1.835 miliardi saranno destinati al rifinanziamento di opere già in precedenza programmate, 4.200 miliardi al riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee e degli impianti, 250 miliardi agli alloggi di cui al successivo articolo 14, 315 miliardi al completamento del quadruplicamento della linea Roma-Firenze ivi compresa la revisione prezzi, 150 miliardi per le navi traghetto destinate al servizio ferroviario, 2.000 miliardi per il riclassamento e la protezione della sede ferroviaria, 200 miliardi da destinare al riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria compresa nei territori dell'Italia meridionale ed insulare di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:

a) 750 miliardi di lire per l'anno 1980;

b) 1.300 miliardi di lire per l'anno 1981;

c) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1982;

d) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1983;

e) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1984;

f) 1.650 miliardi di lire per l'anno 1985.

Per il proseguimento del programma di ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 503, nonché per il rifinanziamento delle forniture in precedenza programmate e le esigenze specifiche di mezzi di trazione connesse all'elettrificazione a corrente monofase 25 kv delle linee ferroviarie dello Stato della rete sarda, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è inoltre autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza del complessivo importo di 3.500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli di bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:

1) 500 miliardi di lire per l'anno 1981;

2) 600 miliardi di lire per l'anno 1982;

3) 700 miliardi di lire per l'anno 1983;

4) 800 miliardi di lire per l'anno 1984;

5) 900 miliardi di lire per l'anno 1985.

Art. 3.

Il programma di opere relative al finanziamento di 8.800 milardi di lire destinato agli impianti fissi e di 150 miliardi per le navi traghetto sarà sottoposto, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alla commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, e approvato con decreto del Ministro dei trasporti.

Il programma di utilizzo della somma di 3.500 miliardi di lire, destinata all'ammodernamento ed al potenziamento del parco del materiale rotabile, sarà sottoposto, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, e approvato con decreto del Ministro dei trasporti.

Il Ministro dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere il programma di utilizzo delle somme stanziate con la presente legge per acquisire il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma, il Ministro dei trasporti provvede all'assunzione dei relativi impegni.

Le eventuali variazioni ai programmi saranno approvate con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.

Le eventuali variazioni compensative di spesa tra le opere e le forniture contemplate nei programmi suddetti, puchè in misura non superiore complessivamente al 20 per cento dell'importo originario di ciascuna opera o fornitura, potranno essere approvate con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il Ministro dei trasporti darà comunicazione al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente, nonchè della valutazione, ripartita per annualità, delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria.

Art. 4.

Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 12.450 miliardi sarà provveduto con operazioni di credito.

A tale fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, nonchè ad emettere direttamente obbligazioni, in relazione ad effettive necessità, fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 12.450 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti.

I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo.

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad emettere direttamente obbligazioni anche per completare il finanziamento delle costruzioni e delle opere autorizzate con l'articolo 7 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Per le obbligazioni emesse ai sensi del precedente comma, il rimborso del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è limitato alla rata di ammortamento in conto capitale, in conformità a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 9 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Art. 5.

Le operazioni di mutuo di cui all'articolo precedente e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui da contrarre per completare il finanziamento di spese di investimento autorizzate con legge.

Art. 6.

E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a 2.210 miliardi di lire, dei 4.200 destinati al conseguimento delle finalità indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *h*) dell'articolo 1 della presente legge, per l'ammodernamento ed il potenziamento delle infrastrutture dell'Italia meridionale ed insulare.

E' fatto altresì obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le nuove costruzioni ed opere di cui all'articolo 2, pari ad almeno il quarantacinque per cento del loro importo globale, agli stabilimenti industriali localizzati nei territori dell'Italia meridionale e insulare in base al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i cui responsabili sono obbligati, secondo le prescrizioni dei capitolati, ad acquisire dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite, purchè ivi prodotti ed a prezzi e qualità che risultino congrui con riferimento a parametri obiettivi di mercato.

La riserva di cui al presente articolo è operante anche per gli stanziamenti relativi a ricerche, studi e progettazioni connessi con le nuove costruzioni ed opere, di cui all'articolo 2 della presente legge, realizzati da enti ed istituti localizzati nel Mezzogiorno e ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Per gli appalti che richiedono una specifica competenza di lavori ferroviari o che riguardano la realizzazione di opere prevalentemente in presenza dell'esercizio ferroviario, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a riservare gli inviti alle ditte iscritte nell'albo nazionale dei costruttori che dimostreranno, singolarmente o raggruppate in forma di associazione temporanea ai sensi degli articoli 20 e 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, di essere in possesso degli speciali requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il suddetto decreto prevederà altresì la istituzione presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di una commissione nella quale siano rappresentate le organizzazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori e delle cooperative, per la formazione di elenchi dei soggetti di cui al precedente comma.

L'assegnazione delle commesse di materiale rotabile prevista dalla presente legge viene esperita di norma con gare a licitazione privata alle quali dovranno essere ammesse imprese, raggruppamenti di imprese o consorzi che abbiano adeguato grado di specializzazione e dimensione economica e che siano capaci di conseguire l'organizzazione anche per la ricerca o l'esportazione. A tal fine si procederà ad una selezione preliminare di qualificazione dei concorrenti da condurre dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sulla base delle capacità produttive già dimostrate dalle singole ditte o dall'esperienza acquisita nelle precedenti forniture per le ferrovie dello Stato.

Le commesse di cui al precedente comma vengono assegnate per lotti consistenti ed omogenei, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1973, n. 52, in modo da favorire il conseguimento di economie di scala ed una ristrutturazione produttiva in linea con l'esperienza industriale internazionale del settore.

Art. 8.

Per gli appalti di opere che si eseguono a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o per le concessioni di sola costruzione, l'Azienda medesima, in aggiunta alla normale cauzione, è autorizzata a chiedere agli imprenditori aggiudicatari degli stessi appalti o concessioni a seguito di licitazioni private, di appalti concorsi ovvero di trattative private, idonea fidejussione bancaria di adempimento con le modalità previste dagli articoli 54 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ragguagliata al settanta per cento dell'importo del contratto.

La fidejussione di adempimento è svincolata per scaglioni pari al dieci per cento dell'importo contrattuale ragguagliato a singole opere o forniture completate in ogni loro parte.

Lo svincolo è ragguagliato a frazioni delle singole opere o forniture, fermo restando il limite di importo per scaglioni, purchè anche le frazioni cui si riferisce lo svincolo medesimo siano regolarmente completate in ogni loro parte.

Art. 9.

Su richiesta delle imprese appaltatrici di opere o fornitrici di beni e di servizi, da realizzare con i fondi della presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a concedere alle stesse un'anticipazione fino al venti per cento dell'intero prezzo contrattuale, anche se l'appalto o fornitura fa carico a più esercizi finanziari.

Per la concessione dell'anticipazione, l'impresa contraente è tenuta a prestare una delle seguenti garanzie per una somma pari all'anticipazione stessa maggiorata del cinque per cento:

1) fidejussione, ai sensi del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile, di uno degli istituti bancari indicati dall'articolo 54, terzo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635;

2) cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse o garantite da enti finanziari di diritto pubblico o da enti di gestione a partecipazione statale, al valore di borsa del giorno precedente la consegna dei titoli.

A detti contratti non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1972, n. 307.

La revisione dei prezzi contrattuali non si applica alle somme anticipate secondo il primo comma del presente articolo a partire dalla data del pagamento delle somme stesse.

Per il recupero dell'anticipazione di cui al primo comma la trattenuta da effettuare sugli acconti, con le modalità stabilite dall'articolo 2 del citato decreto del Ministro del tesoro 25 novembre 1972, è commisurata al venti per cento dell'importo di ciascun acconto.

Art. 10.

Per le opere da eseguirsi a cura o per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'accertamento delle conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici e dei programmi edilizi, nonchè la progettazione di massima delle opere, sono fatti dalla stessa Azienda d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti stabilirà, con proprio decreto, le distanze minime che dovranno essere osservate nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni.

Art. 11.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'Azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nell'affidare in concessione le eventuali opere, è obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti.

Per la costruzione di opere e per le forniture di beni e servizi, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di affidare a terzi, persone fisiche o persone giuridiche, particolari studi e progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, sempre che gli uffici dell'Azienda non siano in grado di provvedervi direttamente. Gli incarichi da affidare alle persone fisiche sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere agli affidamenti di cui al precedente comma anche in economia per cottimi, secondo le norme in vigore in materia nella stessa Azienda.

Parimenti è data facoltà all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di comprendere negli appalti le procedure espropriative relative all'acquisizione, all'asservimento od alla occupazione temporanea di beni occorrenti per la realizzazione delle opere.

Art. 12.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze dell'esercizio, può provvedere alla soppressione di passaggi a livello mediante manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, secondo criteri sui quali sia stata sentita la regione interessata, e, per quanto concerne la viabilità statale, d'intesa con l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

La realizzazione dei manufatti può essere anche a totale carico dell'Azienda medesima.

L'Azienda predetta può altresì accordare contributi, riferiti alle conseguenti economie d'esercizio, a province, comuni o consorzi di comuni, per analoghi interventi connessi a prevalente interesse della viabilità ordinaria. Analoghi contributi possono essere accordati ai titolari per la eliminazione di servitù.

Art. 13.

Per le esigenze dell'esercizio ferroviario, il direttore generale, i direttori dei servizi centrali e i direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in pendenza dell'approvazione dei contratti di appalti e di forniture, sono autorizzati a dare, entro il limite massimo delle rispettive competenze, provvisoria esecuzione alle prestazioni oggetto dei contratti stessi e a disporre i relativi pagamenti in conto delle prestazioni rese, purchè le prestazioni medesime si riferiscano a proposte approvate, in linea tecnica e finanziaria, dagli organi competenti.

Art. 14.

Per tutto il periodo di durata di ciascun piano di interventi ed al fine di favorire la mobilità del personale in relazione all'attuazione del piano medesimo, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è autorizzata a procedere all'acquisto, alla costruzione e alla locazione diretta di alloggi da affidare in concessione ai dipendenti con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Con le stesse modalità, al fine di favorire la preparazione professionale del personale, l'Azienda è altresì autorizzata a prendere in locazione o ad acquistare fabbricati da utilizzare per l'istruzione professionale.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è anche autorizzata a procedere all'acquisto o alla costruzione di alloggi da affidare in concessione, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al personale destinato ai nuovi impianti ed insediamenti.

Gli alloggi costruiti o acquistati dalla Azienda in base al primo e terzo comma del presente articolo sono vincolati a soddisfare esigenze di servizio e sono, pertanto, esclusi dalla cessione in proprietà.

Qualora l'Azienda decidesse di alienare in futuro questi od altri alloggi, perchè non più destinati ad alloggi di servizio, compete un diritto di prelazione nell'acquisto ai ferrovieri concessionari degli stessi o ai loro eredi.

Gli alloggi di cui ai commi che precedono devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel procedere all'acquisto la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato deve uniformarsi ai criteri e alle modalità indicate nell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 15.

Per la realizzazione delle opere previste dai programmi di interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria dello Stato sono istituite cinque unità speciali, alle quali sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale, con le seguenti attribuzioni:

a) curare gli studi per l'esecuzione delle nuove opere previste dal programma di interventi, programmare gli interventi stessi secondo un ordine di priorità, con i necessari collegamenti con i servizi della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali, seguire la progettazione delle opere in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, anche sotto lo aspetto dell'assetto del territorio, coordinare la perfetta sincronia di tutte le strutture con particolare riguardo a quelle periferiche chiamate ad operare per l'esecuzione del piano;

b) gestire in zone baricentriche rispetto a quelle delle nuove opere da realizzare, che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, l'esecuzione delle opere edili e degli impianti di armamento, nonchè tutti i nuovi impianti tecnologici attinenti alla elettrificazione delle linee ed alla circolazione dei treni. Tali realizzazioni dovranno essere coordinate sotto l'aspetto normativo, amministrativo e del contenzioso dai servizi lavori e costruzioni ed impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anche in dipendenza della esecuzione dei relativi lavori in presenza o in connessione dell'esercizio ferroviario.

Ai fini del coordinamento generale con le altre strutture dell'Azienda, i dirigenti delle suddette unità speciali riferiscono al comitato tecnico amministrativo in occasione dell'adozione di programmi generali di intervento o di programmi di gestione e relative priorità ed in ogni caso, almeno mensilmente, in ordine all'andamento della esecuzione delle opere.

I dirigenti di cui al precedente comma, nonchè i dirigenti di cui agli articoli 16 e 17 fanno parte del comitato tecnico amministrativo.

Art. 16.

E' istituito, in seno all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il centro elettronico unificato cui è affidato il compito dell'elaborazione elettronica dei dati al fine di creare un sistema informativo aziendale integrato, che consenta di deliberare scelte operative e di programmazione sulla base di elementi certi e costantemente aggiornati.

Il centro dipende funzionalmente dal direttore generale ed è retto da un dirigente generale.

Art. 17.

E' istituito, in seno all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il settore autonomo della navigazione, con il compito di curare gli affari di competenza del Ministero dei trasporti che si riferiscono alla navigazione ed al collegamento ferroviario-marittimo tra il continente e le isole della Sardegna e della Sicilia.

Il settore dipende funzionalmente dal direttore generale ed è retto da un dirigente generale.

Art. 18.

Le dotazioni di personale dirigente, da utilizzare presso le nuove unità di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17, saranno determinate, per specializzazione professionale, con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito degli aumenti di posti previsti dal successivo articolo 19.

Le dotazioni del restante personale saranno determinate, con le stesse modalità di cui al precedente comma, nell'ambito delle vigenti piante organiche del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tenendo conto dell'oltre organico previsto dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni.

Art. 19.

Per le esigenze aziendali connesse alla attuazione della presente legge, la tabella XII - quadro *L*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è integrata di sette posti per la qualifica di dirigente generale, di trentotto posti per la qualifica di dirigente superiore e di cinquantotto posti per la qualifica di primo dirigente.

Ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 agosto 1974, n. 396, il Ministro dei trasporti provvederà con proprio decreto, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in relazione alle esigenze aziendali, all'individuazione della funzione dirigenziale per ognuno dei posti previsti dal primo comma del presente articolo per la qualifica di dirigente superiore e primo dirigente.

Per la copertura dei posti di primo dirigente vacanti in ciascun servizio e distintamente per specializzazione professionale alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riserva prevista dall'articolo 62, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583. Alla copertura dei posti di primo dirigente derivanti dall'aumento di organico disposto dalla presente legge, nonchè di quelli che si renderanno successivamente vacanti, si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ed a norma dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583. Alla determinazione delle percentuali da coprire con le modalità sopraindicate si provvede con decreto del Ministro dei tra-

sporti, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi gli impiegati che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione rivestano la qualifica di ispettore capo aggiunto o una delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o che alla stessa data abbiano maturato 4 anni di anzianità nella qualifica di ispettore principale, ovvero almeno 5 anni nella carriera direttiva.

Art. 20.

I limiti di somme indicati negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, già raddoppiati con legge 25 maggio 1978, n. 233, sono ulteriormente raddoppiati per i dirigenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 21.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dei trasporti può delegare al direttore generale ed al direttore del servizio commerciale delle ferrovie dello Stato, fissandone i rispettivi limiti di competenza, l'esercizio della facoltà datagli dall'articolo 7 del presente decreto limitatamente peraltro alle concessioni la cui durata, anche per effetto di proroghe, non sia superiore ad un anno.

Le riduzioni dei prezzi di trasporto concesse dal direttore generale e dal direttore del servizio commerciale delle ferrovie dello Stato devono essere comunicate semestralmente al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Art. 22.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la residua competenza in materia di costruzioni ferroviarie riservata al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è trasferita all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anche per quanto attinente alle opere per le quali i lavori, alla stessa data, siano ancora in corso.

I fondi disponibili, alla data di cui al precedente comma, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e destinati alla esecuzione delle opere devolute alla competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi di detto comma, sono trasferiti in apposito capitolo del bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il finanziamento di tutti gli ulteriori oneri conseguenti, sia di carattere patrimoniale sia derivanti comunque dalla gestione dei lavori, fino al completamento delle opere e procedure divenute di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non grava sul finanziamento di cui all'articolo 1.

A decorrere dalla data di trasferimento, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato subentra al Ministero dei lavori pubblici nei rapporti contrattuali ancora in corso. Ai predetti contratti continua ad applicarsi la normativa che, in materia di esecuzione e gestione delle opere, è vigente per il Ministero dei lavori pubblici.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, saranno definite le modalità relative al passaggio delle competenze di cui al presente articolo dal Ministero dei lavori pubblici all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Per ciascuna opera dovranno essere verbalizzati tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi, ivi compresa la situazione in atto per ogni rapporto con i terzi non ancora definito, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma precedente.

Alle riduzioni di organico, da disporre in misura pari alle unità di personale assegnate all'ufficio nuove costruzioni ferroviarie della Direzione generale del coordinamento territoriale, si provvederà con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da adottare successivamente al trasferimento delle competenze di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 23.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 13 febbraio 1981, n. **18**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979,

n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, *le parole da*: « di sessanta giorni », *fino alla fine dell'articolo, sono sostituite dalle seguenti*: « fino al 31 dicembre 1981 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — SARTI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1981, n. 19.

Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, al fine di rendere interamente operanti gli interventi in favore delle popolazioni colpite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980 — di cui all'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 — sono individuati con l'elenco di cui all'allegato *A* del presente decreto.

Per l'intervento organico di ricostituzione degli agglomerati urbani, i comuni di cui al comma che precede sono tenuti alla formazione di piani di ricostruzione.

I comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, gravemente o particolarmente danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 — di cui al quinto comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 — sono individuati nell'elenco di cui all'allegato *B* del presente decreto. Tra questi ultimi le regioni competenti potranno individuare quelli tenuti alla formazione dei piani di ricostruzione di cui al comma che precede.

I benefici in materia di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania, competono anche al di fuori dei territori dei comuni compresi negli elenchi di cui ai commi precedenti.

L'espressione « o gravemente danneggiati » contenuta negli articoli 14-*bis*, 14-*quinquies*, 14-*octies* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è soppressa.

Art. 2.

Il termine di tre anni di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di cinque anni per quanto attiene ai vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 15 ottobre 1979, n. 490, si estendono ai piani regolatori di cui al precedente comma.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1981
Atti di Governo, registro n. 31, *foglio n.* 36

ALLEGATO A

Provincia di Avellino:

1) Avellino (limitatamente al centro storico delimitato ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10)
2) Bisaccia
3) Calabritto
4) Calitri
5) Caposele
6) Conza della Campania
7) Lioni
8) Morra De Sanctis
9) Salza Irpina
10) Sant'Angelo dei Lombardi
11) San Mango sul Calore
12) San Michele di Serino
13) Sant'Andrea di Conza
14) Senerchia
15) Solofra

16) Sorbo Serpico
17) Teora
18) Torella de' Lombardi

Provincia di Potenza:

1) Balvano
2) Bella
3) Brienza
4) Castelgrande
5) Muro Lucano
6) Pescopagano
7) Potenza (limitatamente al centro storico delimitato ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10)
8) Ruvo del Monte
9) Vietri di Potenza

Provincia di Salerno:

1) Castelnuovo di Conza
2) Colliano
3) Laviano
4) Ricigliano
5) Romagnano al Monte
6) Salvitelle
7) San Gregorio Magno
8) Santomenna
9) Valva

ALLEGATO *B*

Provincia di Avellino:

1) Aiello del Sabato
2) Altavilla Irpina
3) Andretta
4) Aquilonia
5) Ariano Irpino
6) Atripalda
7) Avellino
8) Bagnoli Irpino
9) Bonito
10) Cairano
11) Candida
12) Capriglia Irpina
13) Carife
14) Casalbore
15) Cassano Irpino
16) Castel Baronia
17) Castelfranci
18) Castelvetere sul Calore
19) Cervinara
20) Cesinali
21) Chianche
22) Chiusano di San Domenico
23) Contrada
24) Flumeri
25) Fontanarosa
26) Forino
27) Frigento
28) Gesualdo
29) Greci
30) Grottaminarda
31) Grottolella
32) Guardia Lombardi
33) Lapio
34) Lauro
35) Luogosano
36) Monocalzati
37) Melito Irpino
38) Mercogliano
39) Mirabella Eclano
40) Montefalcione
41) Monteforte Irpino
42) Montefredane
43) Montefusco
44) Montella
45) Montemarano
46) Montemiletto
47) Monteverde
48) Montoro Inferiore
49) Montoro Superiore
50) Moschiano
51) Mugnano del Cardinale
52) Nusco
53) Ospedaletto d'Alpinolo
54) Paternopoli
55) Pietradefusi
56) Pietra Stornina
57) Prata di Principato Ultra
58) Pratola Serra
59) Roccabascerana
60) Rocca San Felice
61) San Nicola Baronia
62) San Potito Ultra
63) San Sossio Baronia
64) Santa Lucia di Serino
65) Sant'Angelo all'Esca
66) Santa Paolina
67) Santo Stefano del Sole
68) Scampitella
69) Serino
70) Sirignano
71) Sturno
72) Summonte
73) Taurano
74) Taurasi
75) Torre le Nocelle
76) Torrioni
77) Trevico
78) Tufo
79) Vallata
80) Vallesaccarda
81) Venticano
82) Villa Maina
83) Villanova del Battista
84) Volturara Irpina
85) Zungoli

Provincia di Benevento:

1) Airola
2) Apice
3) Apollosa
4) Arpaia
5) Arpaise
6) Benevento
7) Bonea
8) Bucciano
9) Buonalbergo
10) Calvi
11) Campoli del Monte Taburno
12) Casalduni
13) Castelpoto
14) Castelfranco in Miscano

15) Cautano
16) Ceppaloni
17) Colle Sannita
18) Durazzano
19) Forchia
20) Fragneto l'Abate
21) Fragneto Monforte
22) Ginestra degli Schiavoni
23) Montesarchio
24) Paduli
25) Pago Veiano
26) Pesco Sannita
27) Pietrelcina
28) San Giorgio del Sannio
29) San Giorgio la Molara
30) San Leucio del Sannio
31) San Martino Sannita
32) San Nazzaro
33) San Nicola Manfredi
34) San Salvatore Telesino
35) Sant'Agata de' Goti
36) Sant'Angelo a Cupolo
37) Sant'Arcangelo Trimonte
38) Tocco Caudio

Provincia di Caserta:

1) Arienzo
2) Capua
3) Carinaro
4) Conca della Campania
5) Giano Vetusto
6) Marzano Appio
7) Mignano Monte Lungo
8) Rocca d'Evandro
9) Roccamonfina
10) Roccaromana
11) San Felice a Cancello
12) Santa Maria a Vico
13) Sant'Arpino
14) Sparanise
15) Tora e Piccilli

Provincia di Napoli:

1) Agerola
2) Casalnuovo di Napoli
3) Casamarciano
4) Casavatore
5) Casola di Napoli
6) Castellammare di Stabia
7) Cicciano
8) Comiziano
9) Frattamaggiore
10) Giugliano in Campania
11) Gragnano
12) Liveri
13) Meta
14) Monte di Procida
15) Napoli
16) Palma Campania
17) Piano di Sorrento
18) Pimonte
19) San Paolo Bel Sito
20) Sant'Agnello
21) Sant'Anastasia
22) San Vitaliano
23) Scisciano
24) Sorrento
25) Torre Annunziata
26) Vico Equense
27) Visciano

Provincia di Salerno:

1) Acerno
2) Alfano
3) Angri
4) Atena Lucana
5) Atrani
6) Auletta
7) Baronissi
8) Bracigliano
9) Buccino
10) Buonabitacolo
11) Calvanico
12) Campagna
13) Castel San Giorgio
14) Castiglione dei Genovesi
15) Cava de' Tirreni
16) Controne
17) Contursi
18) Corbara
19) Corleto Monforte
20) Eboli
21) Fisciano
22) Giffoni Sei Casali
23) Giffoni Valle Piana
24) Laurito
25) Mercato San Severino
26) Minori
27) Montecorvino Pugliano
28) Montecorvino Rovella
29) Montesano sulla Marcellana
30) Nocera Inferiore
31) Nocera Superiore
32) Olevano sul Tusciano
33) Oliveto Citra
34) Padula
35) Pagani
36) Palomonte
37) Pellezzano
38) Pertosa
39) Polla
40) Pontecagnano Faiano
41) Roccapiemonte
42) Sacco
43) Sala Consilina
44) Salerno
45) San Cipriano Picentino
46) San Mango Piemonte
47) San Pietro al Tanagro
48) San Rufo
49) Sant'Arsenio
50) Sant'Egidio del Monte Albino
51) Sarno
52) Sassano
53) Scala
54) Siano
55) Sicignano degli Alburni
56) Teggiano
57) Tramonti

Provincia di Potenza:

1) Abriola
2) Acerenza
3) Anzi
4) Atella
5) Baragiano
6) Barile
7) Brindisi di Montagna
8) Calvello
9) Cancellara
10) Corleto Perticara
11) Filiano
12) Grumento Nova
13) Guardia Perticara
14) Laurenzana
15) Marsico Nuovo
16) Marsico Vetere
17) Melfi
18) Montemurro
19) Nemoli
20) Paterno
21) Picerno
22) Potenza
23) Rapolla
24) Rapone
25) Rionero in Vulture
26) Ripacandida
27) Ruoti
28) San Fele
29) Sant'Angelo le Fratte
30) Sarconi
31) Sasso di Castalda
32) Satriano di Lucania
33) Savoia di Lucania
34) Tito
35) Tramutola
36) Viggiano

Provincia di Matera:

1) Aliano
2) Ferrandina
3) Gorgoglione
4) Grassano
5) Grottole
6) Matera
7) Montescaglioso
8) Salandra
9) San Mauro Forte
10) Stigliano
11) Tricarico

Provincia di Foggia:

1) Accadia
2) Anzano di Puglia
3) Ascoli Satriano
4) Bovino
5) Candela
6) Castelluccio dei Sauri
7) Celle di San Vito
8) Faeto
9) Monteleone di Puglia
10) Panni
11) Rocchetta Sant'Antonio

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio **1981.**

Costituzione del Mediocredito regionale della Calabria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dai promotori dell'iniziativa per essere autorizzati, ai sensi della citata legge n. 445/1950, a costituire un istituto regionale specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese della Calabria;

Visto lo statuto allegato alla predetta istanza;

Ritenuta l'urgenza, salvo a darne notizia al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione, ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese della Calabria, con sede in Catanzaro.

Detto istituto, che assumerà la denominazione di « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Calabria (Mediocredito regionale della Calabria) », sarà regolato dalle norme dello statuto di ventisette articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

STATUTO DEL MEDIOCREDITO REGIONALE DELLA CALABRIA

COSTITUZIONE E SCOPO DELL'ISTITUTO

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445 e successive modificazioni è costituito un ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Calabria » più brevemente denominato « Mediocredito regionale della Calabria ».

Oltre alla promotrice, Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, possono far parte dell'istituto, aziende di credito ed enti di qualsiasi natura esercenti il credito o l'assicurazione che siano stati autorizzati, per quanto occorra, dai rispettivi organi di vigilanza e ammessi dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti.

Art. 2.

L'istituto ha personalità giuridica propria e sede in Catanzaro.

Art. 3.

L'istituto ha durata illimitata.

Art. 4.

L'istituto ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico della Calabria mediante la concessione di crediti a medio termine alle piccole e medie imprese, nonchè di effettuare ogni altra operazione prevista dalla legge o autorizzata dall'organo di vigilanza.

MEZZI FINANZIARI E OPERAZIONI DELL'ISTITUTO

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'istituto è di L. 2.370.000.000 ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante, e la cessione medesima è altresì subordinata a delibera di consenso dell'assemblea dei partecipanti dell'istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato — su richiesta del consiglio di amministrazione — entro dieci giorni dalla data dell'invito e in unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscritti sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6.

L'istituto per lo svolgimento della sua attività si avvale dell'organizzazione della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania e di quella degli altri enti partecipanti che aderiscano a mettere i propri sportelli a disposizione dell'istituto medesimo, in conformità di appositi accordi.

Art. 7.

L'istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con l'emissione di obbligazioni — parificate ad ogni effetto ai titoli di credito fondiario — di buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, nonchè titoli che l'organo di vigilanza ritenga similari, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza stesso;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti, nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie.

L'istituto può compiere tutte le operazioni, in qualsiasi valuta, previste dalle norme e leggi vigenti, con il mediocredito centrale e con altri istituti od enti con i quali l'istituto medesimo è autorizzato ad operare.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, tutte le operazioni previste dalla legge o autorizzate dall'organo di vigilanza.

Le operazioni attive dell'istituto potranno avere le seguenti forme:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari in genere, anche all'esportazione;

b) operazioni di anticipazione e di prestito per l'acquisto di macchinari, consentite dalla legge o ai sensi dell'art. 2762 del codice civile;

c) crediti finanziari di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227 a favore di Stati, banche centrali estere e di enti o imprese pubbliche e private di paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero da parte di piccole e medie imprese della regione nonché da parte di consorzi costituiti dalle stesse.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito dovranno, di regola, essere assistite da garanzie reali o, eccezionalmente, in tutto o in parte, da garanzie personali.

L'istituto può inoltre:

1) acquistare e sottoscrivere titoli obbligazionari nonchè effettuare riporti e anticipazioni su titoli di Stato e obbligazioni, nonchè scontare buoni del tesoro;

2) acquistare o costruire immobili per uso dei propri uffici, nonchè compiere, sempre con esclusivo riferimento ai propri uffici, qualsiasi operazione immobiliare;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione di propri crediti.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi o quello determinato dall'organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

L'istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie, aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e miranti a promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 10.

Sono organi dell'istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il presidente;

c) il consiglio di amministrazione;

d) la giunta esecutiva;

e) il collegio sindacale;

f) il direttore generale.

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti dell'ente promotore e dagli altri enti partecipanti a norma dei rispettivi statuti; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata non oltre il mese di aprile di ogni anno per deliberare in particolare sugli oggetti di cui all'art. 13, lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale, o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'istituto; in questi ultimi due casi l'adunanza dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'istituto o da chi lo sostituisce a termine del vigente statuto.

La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo lettera raccomandata, da spedire ai partecipanti ed ai sindaci, alla loro sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'integrale elenco delle questioni da trattare.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonchè per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del codice civile, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I partecipanti non possono votare ogni qualvolta abbiano interessi in conflitto con quelli del Mediocredito regionale della Calabria.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) nominare i membri del consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi. Ciascuno amministratore avrà diritto ad una sola medaglia di presenza o diaria per giorno, anche se sia intervenuto nella medesima giornata a più riunioni;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione all'istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto che dovranno essere approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare su qualunque altro soggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Art. 14.

Il presidente dell'istituto è nominato dal consiglio di amministrazione fra i propri membri e dura in carica tre anni.

Il presidente rappresenta l'istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente ha i poteri di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore dei terzi, le cancellazioni delle trascrizioni e dei precetti eseguiti dall'istituto e la restituzione di pegni e di altre garanzie, sempreché il credito dell'istituto risulti integralmente estinto.

In via d'urgenza, il presidente ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per i giudizi di revocazione e di cassazione e resistere a quelle promosse contro l'istituto, riferendone poi, per la ratifica alla giunta nella riunione più prossima. All'uopo puo conferire mandati generali o speciali alle liti, a transigere, ad esigere e a quietanzare nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione.

Sempre in casi di urgenza il presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione o della giunta esecutiva, riferendone poi per la ratifica al relativo organo competente, nella riunione più prossima.

Art. 15.

In caso di assenza od impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente, e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano od altro consigliere espressamente delegato dal consiglio di amministrazione.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina, e a parità di essa, dall'età.

Di fronte ai terzi ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente, e la firma del consigliere anziano o del consigliere delegato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Parimenti, la firma preceduta dalla formula «per delega» è prova dell'esistenza di tale delega.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione, da eleggersi dall'assemblea, è composto di undici membri di cui uno appartenente al ceto industriale e uno a quello commerciale.

Tutti i membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario, nel corso del quale scade il termine del mandato, e successivamente, sino a che entrino in carica i loro successori.

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, nomina nel proprio seno un presidente e un vice presidente; nomina pure, eventualmente nel proprio seno, un segretario.

Qualora durante il triennio si rendessero vacanti i posti nel consiglio di amministrazione, per il periodo intercorrente fra la cessazione anzitempo della carica di consigliere e la più vicina adunanza ordinaria dell'assemblea, il consiglio provvederà alla provvisoria sostituzione dei mancanti.

I consiglieri eletti durante il triennio assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Ai componenti il consiglio spetta, nei casi previsti e con le limitazioni di cui all'art. 13, lettera *e*), una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari, cui va aggiunta, per coloro che non risiedessero in Catanzaro, una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

Il segretario del consiglio è pure segretario dell'assemblea e della giunta esecutiva.

Redige i verbali delle adunanze e li firma, ne autentica le copie e gli estratti: in caso di assenza o impedimento del segretario il consiglio provvederà alla sua sostituzione.

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese.

Le adunanze del consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata ai membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purchè almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Gli amministratori non possono votare ogni qualvolta abbiano interessi in conflitto con quelli del Mediocredito regionale della Calabria.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è riservato alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione:

a) determinare gli indirizzi generali di gestione;

b) approvare e modificare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'istituto;

c) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti ed approvare i relativi accordi di cui all'art. 6 del presente statuto, fissandone i compensi;

d) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'istituto;

e) deliberare l'emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

f) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi autorizzando il presidente o chi per esso a stare in giudizio, nonchè a transigere, a rinunciare, ecc.;

g) deliberare sulla alienazione di beni immobili pervenuti in proprietà dell'istituto;

h) deliberare sui contratti di compra-vendita di immobili di cui all'art. 8 del presente statuto;

i) assumere e cedere partecipazioni;

l) nominare il direttore generale e stabilirne il trattamento economico;

m) nominare su proposta del direttore generale il vice direttore generale, dirigenti e funzionari e stabilirne il trattamento economico;

n) deliberare, sempre su proposta del direttore generale, su ogni altra materia riguardante il personale.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 20.

La giunta esecutiva è composta dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto e di altri tre membri nominati dal consiglio medesimo tra i propri componenti.

I membri elettivi della giunta esecutiva durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La giunta esecutiva si riunisce di norma due volte al mese.

Le adunanze della giunta esecutiva sono valide con l'intervento del presidente o di chi lo sostituisce ai termini del presente statuto e di due membri.

Le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Ai componenti della giunta esecutiva spettano, per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza nonchè l'eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni del consiglio. Questi compensi non sono cumulabili con altri eventuali compensi per riunioni nello stesso giorno del consiglio di amministrazione.

La giunta esecutiva è convocata con biglietto d'invito, da spedire a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio, almeno tre giorni innanzi la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con altro mezzo più celere, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Nel caso si rendessero vacanti, durante il triennio, posti elettivi nella giunta esecutiva, provvederà il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 21.

Nel rispetto delle norme di legge e di statuto il consiglio di amministrazione potrà delegare alla giunta esecutiva propri poteri ed attribuzioni fissandone i limiti di competenza e di valore.

In via di assoluta urgenza la giunta esecutiva potrà deliberare su affari di competenza del consiglio di amministrazione con l'obbligo di darne comunicazione al consiglio stesso nella sua prima riunione.

Le deliberazioni della giunta esecutiva sono prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o dell'urgenza.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 22.

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; gli altri sono nominati dalla assemblea dei partecipanti.

La presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le mansioni indicate dal codice civile.

I sindaci effettivi devono intervenire alle adunanze dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e possono assistere a quella della giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine predetto e, successivamente, fino a che entrino in carica i loro successori.

Agli stessi, oltre la prevista retribuzione nella misura stabilita secondo le modalità previste dall'art. 13, spettanto anche la diaria ed il rimborso spese così come fissato per i componenti il consiglio di amministrazione.

DIRETTORE GENERALE

Art. 23.

La direzione dell'istituto è affidata ad un direttore generale, nominato ai sensi dell'art. 19, lettera *l*).

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva; egli vigila ed ordina il lavoro da compiere dall'istituto e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, nonchè delle disposizioni della presidenza, con facoltà di firmare gli atti relativi;

b) riferisce al consiglio di amministrazione e alla giunta esecutiva su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria e la esecuzione delle operazioni;

d) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal consiglio di amministrazione;

e) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine, le quietanze, controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci e provvede a quanto occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono svolte da un dirigente o da un funzionario.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Parte di dette mansioni potrà, su proposta del direttore generale, essere dal consiglio delegata anche ad altri dirigenti o funzionari, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Il direttore generale è tenuto ad avviare tempestivamente le azioni giudiziarie necessarie per il recupero dei crediti vantati dall'istituto, informandone il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo alla prima riunione utile.

BILANCI - UTILI - LIQUIDAZIONE

Art. 24.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea dei partecipanti nell'ordinaria adunanza annuale.

Art. 25.

Sugli utili di esercizio sarà anzitutto accantonato il 20 %, da devolvere al fondo di riserva ordinario.

In secondo luogo verrà remunerato il capitale in ragione del 5 %.

Il 50 % del residuo sarà assegnato a incremento della riserva ordinaria.

Il rimanente potrà essere destinato ad una ulteriore assegnazione di dividendo al capitale, a incremento delle riserve, oppure ad un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione dell'istituto per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese della regione.

Art. 26.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno due terzi del fondo di dotazione.

Detta deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con quelli per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Le attività nette risultanti saranno ripartite tra gli istituti partecipanti in proporzione alle quote di ciascuno conferite.

Art. 27.

L'istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Le deliberazioni concernenti le operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione qualora non si richiedano particolari autorizzazioni di deroga; le altre, dopo che saranno trascorsi venti giorni dalla data di ricezione di detti verbali da parte dell'organo di vigilanza senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta dallo stesso.

Visto, *Il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

(893)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3368/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3369/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3370/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 3371/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3372/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 3373/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3374/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, relativo alla non applicazione del prelievo per gli zuccheri vari addizionati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3375/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3376/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, relativo al regime comune applicabile alle importazioni nel Benelux e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 3377/80 della commissione, del 19 dicembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di indumenti esterni originari di Macao.

Decisione n. 3378/80/CECA della commissione, del 19 dicembre 1980, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1981 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA.

Regolamento (CEE) n. 3379/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 3380/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari dell'Austria, dell'Islanda e della Romania.

Decisione n. 3381/80/CECA della commissione, del 23 dicembre 1980, relativa alla fissazione di tassi di riduzione per il 1° trimestre 1981 nel quadro della decisione n. 2794/80/CECA, del 31 ottobre 1980, che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 3382/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla vendita, per l'esportazione verso la Polonia, di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 3383/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla vendita, per l'esportazione verso la Polonia, di semi di colza detenuti dagli organismi d'intervento danese e francese.

Raccomandazione n. 3384/80/CECA della commissione, del 23 dicembre 1980, che proroga la sorveglianza comunitaria nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio originari dei paesi terzi.

Decisione n. 3385/80/CECA della commissione, del 23 dicembre 1980, relativa alla sorveglianza comunitaria a posteriori nei confronti delle importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio originari di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3386/80 della commissione, del 22 dicembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di reggiseni e bustini, tessuti o a maglia, originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 3387/80 della commissione, del 22 dicembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di biancheria da letto originaria della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3388/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3389/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 355 *del* 30 *dicembre* 1980.

(337/C)

Regolamento (CEE) n. 3390/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3391/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare per l'India.

Regolamento (CEE) n. 3392/80 della commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 356 *del* 30 *dicembre* 1980.

(338/C)

Regolamento (CEE) n. 3393/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3394/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3395/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3396/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3397/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3398/80 del Consiglio, dell'8 dicembre 1980, relativo alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Pubblicati nel n. L 357 *del* 30 *dicembre* 1980.

(339/C)

Regolamento (CEE) n. 3399/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3400/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3401/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3402/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3403/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3404/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3405/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3406/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3407/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3408/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3409/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 3410/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 3411/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1981, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3412/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° gennaio 1981, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3413/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3414/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1981, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci con comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3415/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1981 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3416/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3417/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3418/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3419/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3420/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3421/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3422/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3423/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3424/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3425/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3426/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3427/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa il prezzo di riferimento valido per le mele sino alla fine della campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 3428/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che fissa il prezzo di riferimento valido per le pere sino alla fine della campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 3429/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi di coltivazione.

Regolamento (CEE) n. 3430/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, che modifica le quote nazionali di taluni limiti quantitativi all'importazione di prodotti tessili originari dei paesi terzi per il 1980.

Regolamento (CEE) n. 3431/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 3432/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito, in Francia e nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 3433/80 della commissione, del 29 dicembre 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di eskimo, giacche a vento, giubbotti e simili (categoria 21), originari dello Sri Lanka.

Regolamento (CEE) n. 3434/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 3435/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3436/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3437/80 della commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3438/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, relativo al regime di esportazione di taluni cascami e rottami di metalli non ferrosi.

Regolamento (CEE) n. 3439/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America.

Comunicazioni.

Pubblicati nel n. L 358 *del* 31 *dicembre* 1980.

(340/C)

Regolamento (CEE) n. 3440/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (anno 1981).

Regolamento (CEE) n. 3441/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornale, della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (anno 1981), e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte.

Regolamento (CEE) n. 3442/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce un massimale e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di vini di uve fresche mutizzati con alcole, di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Grecia (1981).

Regolamento (CEE) n. 3443/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 100/76 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3444/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che mantiene invariati i prezzi per i prodotti fissati dai regolamenti (CEE) n. 2813/79, (CEE) n. 2814/79, (CEE) n. 2815/79 e (CEE) n. 2816/79.

Regolamento (CEE) n. 3445/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2528/80 che stabilisce, per la campagna 1980-1981, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3446/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 3447/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne il tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la dracma greca.

Regolamento (CEE n. 3448/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, per l'attuazione dell'art. 43 dell'atto di adesione del 1979 in materia di regime di scambi da applicare ai prodotti ai prodotti coperti dai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80.

Pubblicati nel n. L 359 *del* 31 *dicembre* 1980.

(341/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 2/1981. Disposizioni in materia di sovrapprezzo termico, di rimborso del maggiore onere termico e di condizioni di fornitura dell'energia elettrica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, istitutivo del sovrapprezzo termico;

Visti i provvedimenti n. 25/1975 del 7 agosto 1975, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 36/1979 del 14 settembre 1979, n. 60/1979 del 12 dicembre 1979, n. 34/1980 del 13 giugno 1980 e n. 44/1980 dell'8 agosto 1980;

Considerati le perduranti difficoltà di insediamento di nuove centrali nucleari ed a carbone ed il conseguente largo ricorso ai derivanti del petrolio per la copertura dei fabbisogni di energia elettrica del Paese nonché gli effetti che tale situazione determina per quanto riguarda l'entità del sovrapprezzo termico;

Preso atto della particolare onerosità del sovrapprezzo stesso per i processi produttivi aventi altissime utilizzazioni di energia elettrica;

Considerato che l'intervento di riduzione del sovrapprezzo termico di cui al presente provvedimento dovrà comunque essere seguito da un più ampio esame del problema e delle possibili conseguenti soluzioni definitive, da effettuare in sede C.I.P.E.;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con le decorrenze indicate nei successivi capitoli I e II entrano in vigore, per tutto il territorio nazionale, le seguenti disposizioni per la disciplina del sovrapprezzo termico, del rimborso del maggior onere termico e delle condizioni di fornitura dell'energia elettrica, a parziale modifica dei provvedimenti n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 25/1975 del 7 agosto 1975, n. 36/1979 del 14 settembre 1979, n. 60/1979 del 12 dicembre 1979 e n. 34/1980 del 13 giugno 1980.

Capitolo I

SOVRAPPREZZO TERMICO

1) Con la medesima decorrenza di applicazione del provvedimento n. 34/1980, le aliquote di sovrapprezzo termico di cui al punto 2), lettere *h*) e *i*) dello stesso provvedimento, sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

per le forniture di cui al punto 2), lettera *h*), del provvedimento n. 34/1980, L. 7,90;

per le forniture di cui al punto 2), lettera *i*), dello stesso provvedimento, L. 10,30.

2) Limitatamente alle forniture alimentate a tensione superiore a 50 KV e regolate dalle tariffe multiorarie di cui al capitolo III del provvedimento n. 44/1980, con la medesima decorrenza di applicazione prevista dallo stesso provvedimento, il valore della potenza da assumere ai fini dell'applicazione di quanto previsto al punto 2), lettera *a*), del provvedimento n. 25/1975 ed al punto 1) del provvedimento n. 60/1979 è sostituito da un valore equivalente P_E, determinato in base alla seguente formula:

$$P_E = 0{,}25\,P_1 + 0{,}20\,P_2 + 0{,}20\,P_3 + 0{,}20\,P_4 + 0{,}15\,P_5$$

dove

P_1 è la potenza massima prelevata nelle ore di punta invernali;

P_2 è la potenza massima prelevata nelle ore piene invernali;

P_3 è la potenza massima prelevata nelle ore piene estive;

P_4 è la potenza massima prelevata nelle ore vuote invernali;

P_5 è la potenza massima prelevata nelle ore vuote estive,

come definite al capitolo III, paragrafo *B*), lettera *b*), del provvedimento n. 44/1980.

Per le forniture di durata inferiore all'anno le quali ricadono interamente o nel periodo invernale o in quello estivo, la potenza equivalente P_E sarà determinata con riferimento alle sole potenze prelevate nelle fasce orarie interessate, modificandone, proporzionalmente, i coefficienti in modo che la somma dei coefficienti stessi risulti uguale all'unità.

Se il valore di una potenza massima prelevata in una determinata fascia oraria risulta inferiore a quello relativo alla fascia oraria che la precede, secondo l'ordine sopra indicato, ai fini della determinazione della predetta potenza equivalente si assumerà, per la fascia stessa, il valore della potenza massima prelevata utilizzato per la fascia oraria precedente.

Limitatamente all'anno 1980 il numero di kWh di cui al punto 2), lettera *a*), del provvedimento C.I.P. n. 25/1975 si intende ridotto in proporzione della durata della sospensione del ciclo produttivo per effetto delle ferie estive, purché tale sospensione

abbia preceduto la revisione del contratto di fornitura effettuata in conseguenza dell'applicazione delle tariffe di cui al capitolo III del provvedimento n. 44/1980.

3) Il termine di cui al punto 1), terzo capoverso del provvedimento n. 35/1974 è elevato a 40 giorni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per gli impianti entrati in servizio posteriormente all'11 luglio 1974 e sino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'ammissione al rimborso del maggior onere termico decorrerà dalla data della lettura iniziale dei contatori purchè risultante da apposito verbale redatto dall'UTIF competente da inviarsi a cura dell'impresa distributrice al Comitato interministeriale dei prezzi ed alla Cassa conguaglio settore elettrico unitamente alla domanda di ammissione al rimborso.

Capitolo II

CONDIZIONI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, per le forniture con potenza impegnata oltre 10 e fino a 30 kW di cui al capitolo I, paragrafo *A*, del provvedimento n. 36/1979, l'impresa fornitrice ha facoltà di misurare e determinare il valore del fattore di potenza medio del prelievo con riferimento a periodi di consumo, anche plurimensili, compresi tra due letture consecutive dei misuratori.

DISPOSIZIONE FINALE

Restano ferme, in quanto non modificate e non contrastanti con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina del sovrapprezzo termico, del maggior onere termico e delle condizioni di fornitura dell'energia elettrica.

Roma, addì 13 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(929)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Battipaglia

Con decreto 18 settembre 1980, n. 81138, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 435 sito in comune di Battipaglia (Salerno) riportato al catasto del comune stesso al foglio 4 A particella 351.

(931)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto nazionale di economia agraria

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1981 il prof. Giuseppe Barbero è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria, conferitegli con il decreto ministeriale 23 dicembre 1975.

Il predetto commissario straordinario durerà in carica fino al 30 giugno 1981 al fine di ricostituire gli organi di ordinaria amministrazione del predetto Istituto.

(853)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico agrario provinciale « Umberto I » di Andria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari 20 novembre 1980, n. 3077, sulla proposta del provveditore agli studi di Bari e a seguito della donazione di L. 13.000.000 disposta in favore dell'*istituto tecnico agrario « Umberto I »* di Andria dalla sig.ra Vincenza Ceci ved. Buonomo, il presidente *pro-tempore* dell'istituto predetto è autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'istituto stesso, la suddetta donazione per l'istituzione di due borse di studio intitolate all'avv. Vittorio Buonomo.

(854)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di due membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « La Lumiera », in Allumiere.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1981 le signore Fracassa Carla e Sgamma Anna Rita sono state nominate membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r. l. « La Lumiera », in Allumiere (Roma), in sostituzione delle signore Lenti Marina e Moraldi Rita.

(815)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Little Garden 67 », in Roma

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1981 i poteri conferiti al dott. Giuseppantonio Cela, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Little Garden 67 », in Roma, sono stati prorogati fino al 30 marzo 1981.

(816)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate, in seguito a rinuncia delle medesime:

Decreti ministeriali 16 ottobre 1980:

F 40: Sariaf S.p.a., in Bologna;
Fitozir L: Sariaf S.p.a., in Bologna;
Fitozir pasta: Sariaf S.p.a., in Bologna;
Solfogel: Sariaf S.p.a., in Bologna;
Tabam 20: Sariaf S.p.a., in Bologna;
Tabam 108: Sariaf S.p.a., in Bologna.

Decreto ministeriale 28 gennaio 1981:

Sclerosan 25: Valsele S.p.a., in Napoli.

(817)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 195 delle revoche in seguito a rinuncia di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 17 novembre 1980, n. 5990/R, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1981, deve intendersi annullato il numero d'ordine 5 concernente la specialità medicinale denominata « Tetatox Berna » registrata al n. 19110 a nome della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno di Berna (Svizzera) rappresentata in Italia da Istituto sieroterapico Berna S.r.l., via Bellinzona, 33, Como.

(855)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1979, per il personale sanitario ospedaliero.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 248, il prof. Luca Illuminati, sovraintendente sanitario I.N.R.C.A. di Ancona, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario che si terrà a Roma il giorno 9 ottobre 1980, in sostituzione del prof. Duilio Vitulano, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 62, il prof. Cesare Fusari, primario dell'ente ospedaliero di Piombino, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria che si terrà a Roma il giorno 8 luglio 1980, in sostituzione del prof. Libero Tomasetti, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 63, il prof. Gianluigi Chiavinato, primario dell'ente ospedaliero di Camposampiero, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria che si terrà a Roma il giorno 9 luglio 1980, in sostituzione del prof. Arnaldo Alessandrini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 67, il prof. Saverio Palumbo, primario dell'ente ospedaliero «Dono Svizzero» di Formia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria che si terrà a Roma il giorno 9 luglio 1980, in sostituzione del prof. Gianfranco Vallecorsi, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 59, il prof. Calogero Casuccio, direttore della clinica ortopedica dell'Università di Padova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ortopedia e traumatologia che si terrà a Roma il giorno 2 settembre 1980, in sostituzione del prof. Gianfranco Fineschi, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 85, il prof. Luigi Amaducci, direttore della clinica neurologica dell'Università di Firenze, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia che si terrà a Roma il giorno 11 luglio 1980, in sostituzione del prof. Simeone Rigotti, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 69, il prof. Alberto Calabrò, primario degli ospedali riuniti di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia che si terrà a Roma il giorno 11 luglio 1980, in sostituzione del prof. Nico D'Agostini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 70, la prof.ssa A. Maria Franchini, primario degli istituti clinici di perfezionamento di Milano, è nominata componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia che si terrà a Roma il giorno 11 luglio 1980, in sostituzione del prof. Guido Lombardi, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 61, il prof. Giovanni Daniotti, primario dell'ente ospedaliero di Treviso, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 3 settembre 1980, in sostituzione del prof. Marrubini Bouland Gilberto, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, regitro n. 6 Sanità, foglio n. 73, il prof. Leonardo Giuliano, primario dell'ente ospedaliero di Siracusa, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 3 settembre 1980, in sostituzione del prof. Alfredo Guarneri, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980 registro n. 6 Sanità, foglio n. 72, il prof. Renzo Bompani, primario dell'ente ospedaliero «Giuseppe Stuard» di Parma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia che si terrà a Roma il giorno 17 settembre 1980, in sostituzione del prof. Giovanni Verga, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1980 registro n. 6 Sanità, foglio n. 204, il dott. Guido Salemi, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia che si terrà a Roma il giorno 17 settembre 1980, in sostituzione del dott. Giovanni Zotta, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 239, il prof. Salvatore Vincenzo, primario dell'ente ospedaliero di Codogno, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia che si terrà a Roma il giorno 17 settembre 1980, in sostituzione del prof. Giancarlo Vallecorsi, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 76, il prof. Francesco Paolo Mattioli, direttore dell'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica che si terrà a Roma il giorno 16 settembre 1980, in sostituzione del prof. Ippolito Giuseppe Donini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 203, la dott.ssa Gina Malpede De Santis, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 9 settembre 1980, in sostituzione del dott. Giovanni Zotta, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 244, il prof. Riccardo Rossi, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Milano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di urologia che si terrà a Roma il giorno 7 ottobre 1980, in sostituzione del prof. Giovanni Battista D'Amico, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 206, il dott. Felice Laurino Cipolla, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e Stomatologia che si terrà a Roma il giorno 22 ottobre 1980, in sostituzione del prof. Raffaele Vannugli, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 247, il dott. Francesco Clemente, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare che si terrà a Roma il giorno 10 ottobre 1980, in sostituzione del dott. Gaetano Della Gatta, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 240, il dott. Bruno Sciotti, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione che si terrà in Roma il giorno 18 settembre 1980, in sostituzione della dott.ssa Marina D'Avanzo, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 243, il prof. Rino Rossi, primario dell'ente ospedaliero « Niguarda Cà Granda » di Milano, è nominata componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 26 settembre 1980, in sostituzione del prof. Achille Annecchino, deceduto.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 213, la dott.ssa Anna Maria Pettinari, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale che si terrà a Roma il giorno 19 novembre 1980, in sostituzione del dott. Giuseppe Ungaretti, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 65, il prof. Vittorio De Carolis, primario dell'ente ospedaliero di Imperia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di aiuto di neuroradiologia che si terrà a Roma il giorno 15 luglio 1980, in sostituzione del prof. Giampietro Dalla Barba, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 58, il prof. Francesco Nicoletti, direttore della clinica neurologica dell'Università di Catania, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia che si terrà a Roma il giorno 15 luglio 1980, in sostituzione del prof. Agostino Rubino, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 60, il prof. Angelo Passerini, primario dell'istituto neurologico « C. Besta » di Milano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia che si terrà a Roma il giorno 15 luglio 1980, in sostituzione del prof. Nico D'Agostini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 71, il prof. Giuseppe Grimaldi, primario dell'ente ospedaliero di Enna, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia che si terrà a Roma il giorno 15 luglio 1980, in sostituzione del prof. Giovanni Pessina, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 68, il prof. Carlo Zini, direttore della clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Parma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria che si terrà a Roma il giorno 10 luglio 1980, in sostituzione del prof. Claudio Pierangeli, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 66, il prof. Salvatore Galanti, primario dell'ospedale « S. Giovanni di Dio » Fatebenefratelli di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria che si terrà a Roma il giorno 10 luglio 1980, in sostituzione del prof. Ettore Clerici, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 64, il prof. Giorgio Cattani, primario dell'ente ospedaliero di Fiorenzuola D'Arda, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ortopedia e traumatologia che si terra a Roma il giorno 9 luglio 1980, in sostituzione del prof. Giuseppe Tomatis, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 246, il prof. Gennaro Ardimento, primario degli ospedali riuniti di Salerno, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 8 ottobre 1980, in sostituzione del prof. Gabriele Agostino, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 245, il prof. Tesauro Beniamino, direttore dell'istituto di patologia chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 8 ottobre 1980, in sostituzione del prof. Gustavo Barresi, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 75, il prof. Mario Vittadini, primario del consorzio degli ospedali di Treviglio e Caravaggio, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 12 settembre 1980, in sostituzione del prof. Antonio Demetz, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 74, il prof. Italo Testa, primario dell'ente ospedaliero di Campobasso, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 12 settembre 1980, in sostituzione del prof. Franco Torrielli, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 77, il prof. Gianromano Ziliotto, primario dell'ente ospedaliero geriatrico di Padova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia che si terrà a Roma il giorno 19 settembre 1980, in sostituzione del prof. Fausto Pedrazzi, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 3 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 241, il dott. Egidio Ruggieri, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia che si terrà a Roma il giorno 19 settembre 1980, in sostituzione della dott.ssa Irene Gaglio, rinunciataria.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 210, il prof. Georg Lunger, primario dell'ente ospedaliero « Lorenz Böhler » di Merano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia che si terrà a Roma il giorno 16 ottobre 1980, in sostituzione del prof. Enrico Signorelli, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 209, il prof. Vincenzo Striano, primario dell'ente ospedaliero di Campobasso, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, che si terrà a Roma il giorno 16 ottobre 1980, in sostituzione del prof. Renato Coppola, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 207, il prof. Vincenzo Baldinetti, primario dell'ente ospedaliero « G. Eastman » di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia che si terrà a Roma il giorno 24 ottobre 1980, in sostituzione del prof. Ernesto Piazzini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 208, la dott.ssa Marina D'Avanzo, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare che si terrà a Roma il giorno 15 ottobre 1980, in sostituzione del dott. Bruno Sciotti, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 212, il prof. Francesco Pigorini, primario dell'ente ospedaliero « C. Forlanini » di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare che si terrà a Roma il 15 ottobre 1980, in sostituzione del prof. Sergio Lin, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 211, il prof. Carlo Stuart, direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Siena, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare che si terrà a Roma il giorno 15 ottobre 1980, in sostituzione del prof. Lucio Di Guglielmo, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 214, il dott. Oronzo Quarta, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica che si terrà a Roma il giorno 31 ottobre 1980, in sostituzione del dott. Giancarlo Pagliarin, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1980, registro n. 6 Sanità, foglio n. 242, il prof. Massimiliano Campani, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della Università di Pavia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia plastica che si terrà a Roma il giorno 24 settembre 1980, in sostituzione del prof. Roberto Vecchioni, rinunciatario.

(830)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Possenti Roberto, nato a Calcinaia il 4 aprile 1932 . . . punti 90 su 100

Scaioli Tobia Gianfranco, nato a Lecco il 16 gennaio 1937 . . . . » 78 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(835)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici a due posti vacanti nel ruolo tecnico professionale dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze

L'Istituto nazionale di ottica, largo E. Fermi, 6, Arcetri, 50125 Firenze, bandisce i seguenti concorsi:

1) concorso, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto di collaboratore tecnico professionale nel ruolo tecnico professionale, per attività di ricerca teorica nel campo dell'ottica quantificata e dei processi stocastici, con esperienza su: interazione radiazione-materia, transizione di fase, meccanica statistica del non equilibrio.

Requisiti richiesti: 1) requisiti generali per l'ammissione a pubblici concorsi; 2) diploma di laurea in ingegneria elettronica o scienze fisiche, congiunto a documentata esperienza nel campo dell'ottica e dell'elettronica quantistica non inferiore ad un anno;

2) concorso, per titoli ed esame, ad un posto di operatore tecnico professionale per il ruolo tecnico professionale, con mansioni di tecnico meccanico d'officina (operatore a fresa, trapano, tornio e aggiustatore meccanico).

Requisiti richiesti: 1) requisiti generali per l'ammissione a pubblici concorsi; 2) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente per dettagliate informazioni, nonché per ottenere la copia del bando di interesse.

(905)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Trieste.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (3ª categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Trieste alle ore 7,30 del giorno 22 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « G. Oberdan », via P. Veronese, 1;
istituto tecnico « L. da Vinci », via P. Veronese, 3.

(911)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Bologna.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Bologna alle ore 8 del giorno 22 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7;
istituto « Salesiani », via Jacopo della Quercia, 1.

(912)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Milano.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Milano alle ore 8 del giorno 22 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « L. Cremona », viale Marche, 73;
istituto tecnico Commerciale « G. Zappa », viale Marche, 71;
liceo ginnasio « G. Carducci », via Beroldo, 9;
istituto magistrale « Virgilio » e scuola media « Tiepolo », piazza Ascoli, 2;
istituto tecnico commerciale « P. Verri », via Lattanzio, 38;
istituto tecnico commerciale « C. Cattaneo », piazza della Vetra, 9;
istituto tecnico per geometri « C. Cattaneo », via S. Vito, 3;
istituto tecnico commerciale « Schiapparelli », via Settembrini, 4.

(915)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Genova.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Genova alle ore 8 del 22 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « A. Doria », via A. Diaz-Scalinata Milite Ignoto, 2;

scuola media statale « G. Parini », via Archimede, 46.

(914)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (3ª categoria specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Cagliari alle ore 8 del giorno 22 febbraio 1981 nella sede appresso indicata:

liceo scientifico statale « Pacinotti », via Liguria.

(916)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Verona.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Verona alle ore 8 del giorno 22 febbraio 1981 nella sede appresso indicata:

liceo scientifico statale « G. Galilei », via S. Giacomo, 11.

(913)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (3ª categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Firenze alle ore 8 del giorno 22 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « L. da Vinci », via dei Marignolli, 1;

istituto tecnico commerciale « Duca D'Aosta », via della Colonna, 10;

istituto magistrale « G. Pascoli », viale Don Minzoni, 58;

liceo ginnasio « Dante », via Puccinotti, 55;

scuola media « G. Carducci », viale Gramsci, 11;

scuola media « G. Pieraccini », viale S. Lavagnini, 37;

istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi », via Lamarmora, 20;

istituto tecnico commerciale « G. Salvemini », via G. Giusti, 27;

istituto tecnico commerciale « G. Salvemini » (prefabbricato), via G. Giusti, 27;

istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 91;

istituto tecnico industriale « L. da Vinci », (biennio), via Panciatichi, n. 27;

liceo classico « Michelangelo », via della Colonna, 11.

(907)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Reggio Calabria.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (3ª categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002 registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Reggio Calabria alle ore 7,30 del giorno 22 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci », via Possidonea;

liceo ginnasio statale « Tommaso Campanella », via T. Campanella.

(906)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Torino.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (4ª categoria, tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Torino alle ore 8 del giorno 22 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94;

scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42.

(908)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (3ª categoria, operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo alle ore 7 del giorno 22 febbraio 1981 nelle sedi appresso indicate:

liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo, Palermo;

liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Gen. Arimondi, 1, Palermo;

3° liceo scientifico, via A. Vivaldi, 60, Palermo;

liceo ginnasio « Umberto 1° », via F. Parlatore, Palermo;

liceo scientifico « G. Galilei », via Danimarca, 56 (traversa viale Strasburgo), Palermo;

scuola media « Dante Alighieri », via Cagliari, 56, Catania;

scuola media « F. de Sanctis », via Caracciolo, 114, Catania;

liceo « Maurolico Franceso », corso Cavour, Messina;

istituto tecnico industriale « Verona e Trento », via Ugo Bassi, isolato 148, Messina.

(909)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Bari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (3ª categoria, operatore specializzato), indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001 registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Bari alle ore 7,30 del giorno 22 febbraio 1981, nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;

liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244;

istituto tecnico commerciale « Giulio Cesare », via Einaudi, 66;

università degli studi, facoltà di ingegneria, via Re David, 200.

(910)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1981, n. 2.

Norme straordinarie per la soppressione degli enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle UU.SS.LL.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 19 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'emanazione del provvedimento costitutivo delle unità sanitarie locali di cui al terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni, dei beni e delle attrezzature degli enti ed uffici di cui vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale, avrà luogo a far tempo dal 1° luglio 1981, per gli enti ed altre gestioni di cui agli articoli 65, 66, 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A decorrere dalla data indicata nel comma precedente sono soppressi gli enti ospedalieri ed i consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.

L'art. 24, ottavo comma, della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° luglio 1981 la legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58 è abrogata ».

Art. 2.

Qualora all'atto della soppressione dell'ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l'attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unità sanitaria locale o per il trasferimento dei beni al comune competente, lo stesso verrà assunto dalla giunta regionale con apposito provvedimento.

Art. 3.

Le norme regionali in contrasto alla presente legge sono abrogate.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 16 gennaio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 3.

Ulteriori proroghe del termine per l'adozione delle varianti di adeguamento al piano urbanistico regionale generale per i comuni interessati da sistemi insediativi di supporto regionale e comprensoriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 19 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per l'adozione da parte dei comuni di cui agli allegati *D* ed *E* delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale generale, dei provvedimenti di cui al quarto comma dell'art. 11 delle norme medesime, già prorogato con la legge regionale 31 agosto 1979, n. 55, è portato al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 gennaio 1981

COMELLI

(857)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810450)